

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	182
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	184
AVVERTENZA	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 marzo 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili di dubbia costituzionalità.

Si riferisce, innanzitutto, all'emendamento Lo Monte 9.5, che, nel disporre, nella parte conclusiva, che « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata », non precisa che tale attribuzione può aver luogo nei soli casi consentiti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Si riferisce, altresì, all'emendamento Vietti 16.3, che prevede l'adozione di meccanismi automatici di decadenza degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari, senza distinzione tra organi regionali ed organi locali, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 126, primo comma della Costituzione.

Si riferisce, ancora, agli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, i quali prevedono che la definizione del sistema elettorale e degli organi di Governo, nonché l'individuazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane, possano aver luogo con distinte leggi e in modo

differenziato per ciascuna città metropolitana, il che non appare conforme alla previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla luce degli articoli 114 e 118 della Costituzione.

Si riferisce, infine, all'emendamento Calvisi 22.14, che, al secondo periodo, prevede l'applicazione, anche nelle regioni a statuto speciale, della disciplina prevista dal testo in esame per l'istituzione di città metropolitane, senza tener conto delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali.

Per tali ragioni, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Lo Monte 9.5, limitatamente alle parole « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata »; sull'emendamento Vietti 16.3; sugli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, nonché sull'emendamento Calvisi 22.14,

limitatamente al secondo periodo; e di esprimere invece parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento Pizzetti 0.25.500.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale
(emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 2105-A, recante « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (fascicolo n. 1), e il subemendamento Pizzetti 0.25.500.1;

considerato che l'emendamento Lo Monte 9.5 dispone nella parte conclusiva che « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata », senza precisare che tale attribuzione può aver luogo nei soli casi consentiti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

rilevato che l'emendamento Vietti 16.3 prevede l'adozione di meccanismi automatici di decadenza degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari, senza distinzione tra regioni ed enti locali, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione;

osservato che gli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11 prevedono che la definizione del sistema elettorale e degli organi di Governo, nonché l'individuazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane possano aver luogo con

distinte leggi e in modo differenziato per ciascuna città metropolitana, il che non appare conforme alla previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla luce degli articoli 114 e 118 della Costituzione;

rilevato che l'emendamento Calvisi 22.14, al secondo periodo, prevede l'applicazione, anche nelle regioni a statuto speciale, della disciplina prevista dal testo in esame per l'istituzione di città metropolitane, senza tener conto delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Lo Monte 9.5, limitatamente alle parole: « i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata »; sull'emendamento Vietti 16.3; sugli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, nonché sull'emendamento Calvisi 22.14, limitatamente al secondo periodo;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento Pizzetti 0.25.500.1.